



Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per gli Enti Cooperativi

Commissione Centrale per le Cooperative

ESAMINATO nella seduta del 19 aprile 2006 il quesito relativo alle problematiche connesse alla contestuale adesione di una società cooperativa ad una pluralità di Associazioni di rappresentanza (di seguito "Centrali");

UDITA la relazione del Dr. Medaglia a nome del gruppo di lavoro istituito all'uopo;

PREMESSO CHE:

- la complessità della materia e il succedersi nel corso degli anni di numerosi provvedimenti amministrativi, tra loro non coordinati, ha delineato un quadro regolamentare inorganico, tale da ingenerare incertezza nel comportamento delle cooperative e delle stesse Centrali;
- pertanto, la Commissione ha ritenuto di procedere alla definizione di criteri generali, affinché la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi sia messa nelle migliori condizioni per valutare l'opportunità di disciplinare organicamente la materia dell'adesione, del recesso e dell'esclusione delle cooperative dalle Associazioni, con particolare riguardo agli effetti che tali circostanze producono ai fini dell'attività di vigilanza, del versamento del contributo del tre per cento ai Fondi mutualistici e alla devoluzione agli stessi del patrimonio residuo in caso di scioglimento;

ESPRIME PARERE

all'unanimità,

Con riguardo al tema dell'adesione:

- a) di confermare il parere della Commissione centrale del 2 febbraio 1995 (vedi allegato);
- b) di mantenere l'obbligo in capo alla Centrale interessata di comunicare al Ministero dello Sviluppo economico l'adesione ed introdurre l'obbligo in capo al Ministero dello Sviluppo Economico di comunicare l'avvenuta nuova adesione solo alla eventuale ulteriore Associazione cui aderisca la cooperativa stessa;
- c) di prevedere un segno di identificazione in seno all'Albo per le cooperative con adesione plurima;
- d) di prevedere l'obbligo in capo alla Centrale e al Ministero dello Sviluppo Economico di verificare se l'atto di adesione sia stato approvato dall'organo competente ai sensi di quanto disposto dallo statuto. Tale obbligo insiste sia nel caso di prima adesione che nel caso di adesione plurima.

Con riguardo al tema del recesso:

- a) che l'organo sociale della cooperativa competente a deliberare il recesso dalla Centrale sia lo stesso che aveva deliberato l'adesione, salve successive modificazioni dello statuto che attribuiscono il compito relativo all'adesione e al recesso ad altro organo sociale;
- b) che la comunicazione del recesso della cooperativa alla Centrale debba essere accompagnata dalla relativa delibera dell'organo e da copia dello statuto vigente. Qualora l'organo deliberante il recesso non risulti quello competente, la Centrale sospenderà gli effetti del recesso, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
- c) che la Centrale, a seguito del ricevimento della domanda di recesso, ne dia comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale –nel caso in cui la cooperativa aderisca ad altre Centrali- è tenuto a dare comunicazione alle stesse;
- d) che gli statuti delle Associazioni di rappresentanza debbano disciplinare l'istituto del recesso uniformandosi a quanto dispone il comma 2 dell'articolo 24 c.c.;
- e) che, fermo restando la diversa decorrenza degli effetti del recesso a seconda che la relativa comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso ovvero negli ultimi tre mesi dell'anno, qualora la volontà della Centrale sia invece quella di sciogliere immediatamente il rapporto associativo, è necessario che tale scelta sia esplicitata nello statuto o in una delibera dell'organo competente della Centrale.
- f) che le alternative proposte valgono non solo ai fini della contribuzione associativa, ma anche ai fini del contributo del 3% (in caso di temporanea – e forzata - adesione plurima, il contributo va diviso nel rispetto della circolare 83/193 del 10 agosto 1993) e della competenza in materia di vigilanza.

Con riguardo al tema delle competenze in materia di vigilanza e relativi contributi:

- I. di confermare, in caso di adesione plurima, che la vigilanza debba essere svolta da una sola Centrale (circolare 85/85), adottando il criterio della rotazione fra le Centrali interessate, in relazione all'obbligo annuale o biennale della cooperativa di sottoporsi al controllo amministrativo;
- II. che, laddove fossero necessarie più revisioni (nell'anno o nel biennio), la vigilanza debba essere svolta dalla medesima Centrale competente per il periodo di riferimento;
- III. che il criterio della rotazione possa essere derogato per singole fattispecie in ragione di accordi particolari o protocolli d'intesa tra le Centrali, i quali devono essere comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico, previa adesione della cooperativa, ovvero per espressa manifestazione di volontà della cooperativa, previa adesione dell'altra Centrale cui aderisce;

Nel caso in cui l'adesione ad una seconda Centrale sia preceduta dal recesso della cooperativa dalla prima Centrale ovvero nel caso in cui una cooperativa aderente a due centrali receda da una di esse, occorre distinguere tra diverse fattispecie¹:

- A. La cooperativa è stata già sottoposta a revisione dalla prima Centrale prima della comunicazione del recesso: in tal caso non sorgono particolari problemi perché, nonostante possa accadere che gli effetti associativi del recesso si perfezionino allo scadere dell'anno successivo (creando così una forzata adesione plurima), l'esercizio della vigilanza spetterebbe comunque alla seconda Centrale, in virtù del criterio della rotazione.
- B. La cooperativa non è stata sottoposta a revisione prima della comunicazione del recesso:

¹ È anche possibile che il recesso dalla prima Centrale non sia seguito dall'adesione ad una seconda Centrale. In tal caso, i richiami alla seconda Centrale –presenti nel corpo della presente relazione- vanno riferiti al Ministero dello Sviluppo Economico.

- Se la vigilanza è annuale, la prima Centrale rimane competente sino allo spirare dell'anno, perché per l'anno successivo interviene il criterio della rotazione.
 - Se la vigilanza è biennale, occorre² distinguere tra il recesso comunicato prima di ottobre o negli ultimi tre mesi dell'anno:
 - Nel primo caso, la prima Centrale mantiene il potere di vigilanza fino allo spirare dell'anno, ma se l'ispezione non viene svolta entro tale termine la competenza passa alla seconda Centrale.
 - Nel secondo caso, la prima Centrale mantiene la competenza anche per il secondo anno, a meno che non vi sia stata rinuncia a favore della seconda Centrale, secondo quanto previsto dal precedente punto III².
- IV. che, in caso di adesione plurima, la cooperativa abbia l'obbligo di versare il contributo alla sola Centrale competente ad effettuare la revisione annuale o biennale nel rispetto del criterio della rotazione. Fermo restando gli effetti sopra descritti del criterio della rotazione e/o di competenza a svolgere l'attività di vigilanza, qualora si verificano i casi di recesso previsti dai punti precedenti, il versamento del contributo relativo alla vigilanza, effettuato in favore della Centrale dalla quale la cooperativa ha receduto, può non essere restituito. Tale meccanismo può essere derogato a seguito di accordi fra le Centrali, in virtù dei quali il contributo relativo alla vigilanza può essere totalmente o parzialmente attribuito alla Centrale che svolgerà la vigilanza³;
- V. che, parimenti, in caso di adesione plurima, il contributo del tre per cento e la devoluzione del patrimonio siano effettuati in parti uguali alle Centrali cui la cooperativa aderisce
- VI. che le cooperative che non versino il contributo debbano essere segnalate dalla Centrale al Ministero dello Sviluppo Economico ed essere sanzionate con la cancellazione dall'Albo. La cancellazione dall'Albo non ha effetti automatici sul rapporto associativo della cooperativa con la Centrale, anche se è prevedibile la comunicazione del recesso della cooperativa o il provvedimento di esclusione da parte della Centrale. Quest'ultima potrà successivamente procedere in sede giudiziaria per rivalersi contro la cooperativa morosa.

 2 Qualora gli anni siano a cavallo tra due bienni di vigilanza, il problema non si pone perché interverrebbe il criterio della rotazione.

3 Tale criterio può essere esteso anche al caso in cui le revisioni annuali all'interno dello stesso biennio siano eseguite da due diverse centrali

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



² Qualora gli anni siano a cavallo tra due bienni di vigilanza, il problema non si pone perché interverrebbe il criterio della rotazione.

³ Tale criterio può essere esteso anche al caso in cui le revisioni annuali all'interno dello stesso biennio siano eseguite da due diverse centrali